18. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1988

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

AGLIETTA: Sulla instabilità dei traghetti utilizzati nei collegamenti da e per le isole italiane e straniere (4-01044) (risponde PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*). 615

BARZANTI: Per la sollecita realizzazione della galleria già progettata in corrispondenza del passaggio a livello sito nel quartiere Barbanella di Grosseto (4-02471) (risponde MANNINO, *Ministro dei trasporti*). 616

BERTONE: Sulla situazione di emergenza abitativa determinatasi a Settimo Torinese (Torino) a seguito dell'esclusione di detto comune dall'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (4-01980) (risponde COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*). 617

CIPRIANI: Sull'opportunità di rendere gratuiti o semi-gratuiti i corsi di formazione professionale del personale marittimo (4-01399) (risponde PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*). 618

COLONI: Per la piena attuazione della legge 5 aprile 1985, n. 135, con particolare riferimento all'erogazione di fondi a favore dei profughi della Iugoslavia (4-01943) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 619

PAG.

FINCATO: Sulla legittimità del risarcimento richiesto all'insegnante elementare Carlotta Albrigo Ventura di Verona dal Ministero della pubblica istruzione per un incidente occorso anni addietro ad un'alunna della scuola elementare Fraccaroli (4-03144) (risponde GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*). 620

MATTEOLI: Sulla esposizione della Cassa di risparmio di Prato (Firenze) nei confronti del gruppo Recoaro, il cui concessionario esclusivo per la Toscana risulta essere Silvano Bambagioni, *ex* presidente della cassa suddetta, inquisito nell'ambito dell'inchiesta sulla passata gestione dell'istituto di credito (4-00286) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 623

ORCIARI: Per il completamento del viadotto necessario per il collegamento dell'aeroporto di Falconara (Ancona) con l'autostrada A-14 (4-01710) (risponde MANNINO, *Ministro dei trasporti*). 624

PARLATO: Sui finanziamenti concessi dalla Cassa per il mezzogiorno alle aziende industriali, anche in relazione alla vicenda della Gnutti Tekmes di Chieti il cui amministratore è stato incriminato per truffa (4-01167) (risponde GORIA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 624

PAG.

PARLATO: Per un intervento volto ad accelerare la costituzione e l'entrata in funzione del Consorzio pastifici di Gragnano (Napoli), e sull'opportunità di istituire una zona franca nei porti del consorzio autonomo del porto di Napoli (4-01344) (risponde GORIA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 627

PARLATO: Per un intervento volto ad eliminare le disparità esistenti nel trattamento retributivo riservato ai dipendenti dell'impresa di pulizie: Il Gabbiano che opera presso il teatro *San Carlo* di Napoli (4-02048) (risponde MURATORE, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*). 628

RUSSO FRANCO: Per un intervento volto a garantire il rispetto nei compartimenti di Ancona e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dei decreti ministeriali che disciplinano la pesca delle vongole (4-00365) (risponde PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*). 629

SERVELLO: Sulle cause che hanno provocato le dimissioni del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia (4-01149) (risponde MURATORE, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*). 630

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulla gestione della SGI-SOGENE (4-00429) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 631

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulla gestione della SGI-SOGENE (4-00511) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 631

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulla gestione della SGI-SOGENE (4-00553) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 632

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulla gestione della SGI-SOGENE (4-00554) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 632

TAMINO: Sulle iniziative da assumere per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti dell'Ente ferrovie dello Stato nei casi di trasporto di scorie radioattive (4-01720) (risponde MANNINO, *Ministro dei trasporti*). 633

TASSI: Sul comportamento della Cassa di risparmio di Piacenza in merito alle vicende fallimentari della Laltesi Escavatori di Alsano (Piacenza) (4-00059) (risponde AMATO, *Ministro del tesoro*). 634

TASSI: Per la ripresa dei rapporti commerciali con il Sud Africa (4-02920) (risponde RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). 635

AGLIETTA, VESCE, FACCIO E STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere – premesso che:

il 6 marzo 1987 il traghetto « Herald of Free Enterprise » si capovolse all'esterno del porto belga di Zeebrugge provocando la morte di 188 persone;

un intenso traffico di traghetti si svolge da e per le isole italiane e straniere;

buona parte dei traghetti sono « roll-on-roll-off », con le auto che entrano da un punto della nave, prua o poppa, ed escono da quello opposto senza dover fare un'inversione di marcia;

in un recente articolo apparso su un noto settimanale, la Tirrenia, società della Finmare, ha dichiarato che i traghetti ro-ro « sono sotto accusa fin dalla loro prima apparizione, negli anni cinquanta, per la loro instabilità »;

la maggioranza dei traghetti italiani è sprovvista di paratie, trasversali o longitudinali, nel ponte auto, che impediscono gli spostamenti dell'acqua imbarcata, in caso di incidente;

tra il 7 e il 12 agosto 1987, il traghetto « Corsica Marina II », della compagnia « Corsica Ferries », ha svolto il servizio sulla linea Bastia-Livorno, con una avaria al motore, che ne ha ridotto la potenza del 40 per cento e ha provocato pesanti disservizi, senza peraltro che ai passeggeri fosse comunicato alcunché;

il 12 agosto lo stesso traghetto, attraccato al porto di Livorno, ha avuto problemi per l'apertura della rampa di accesso, intrappolando per circa 20 minuti, i passeggeri nell'hangar di servizio;

la denuncia del « Comitato radicale per i diritti degli utenti e consumatori » ha imposto la sosta del traghetto in questione, per 2 giorni per le necessarie riparazioni –

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere i problemi suesposti per garantire un servizio regolare e l'incolumità degli utenti. (4-01044)

RISPOSTA. — *L'affondamento del mototraghetto* Herald of Free Enterprise *ha comportato in sede* (International maritime organization) *un approfondimento di tutte le questioni, riguardanti la sicurezza delle navi tipo RO-RO, in materia di determinazione di* standard, *compartimentazione, stabilità in avaria, costruzione e gestione dei sistemi di chiusura delle porte stagne – comprese quelle che assicurano l'integrità dei locali garage – dispositivi di rizzaggio dei veicoli.*

Le predette questioni, – attesa la particolare importanza dei problemi – sono seguite da questa Amministrazione con particolare attenzione mediante la partecipazione di propri funzionari ai lavori dell'organizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione dei traghetti italiani, di lunga distanza, questi ultimi, qualora siano muniti di aperture prodiere, dispongono di sistemi di protezione del tipo celata, diversi da quelli in uso nella nave inglese sopraindicata. La chiusura della celata è controllabile dal ponte di comando e le eventuali infiltrazioni di acqua non potrebbero interessare il garage che è solidamente protetto da un portellone rampa del tipo stagno.

Per quanto riguarda i rilievi formulati circa la struttura delle navi traghetto, si fa presente che la mancanza di paratie trasversali o longitudinali attiene a particolari modalità tecniche usate da tempo nella costruzione di tale tipologia di navi, consentite, per altro, dalla normativa nazionale e internazionale.

Per quanto concerne gli inconvenienti segnalati tra il 7 e il 12 agosto 1987 a bordo della motonave Corsica Marina II *di bandiera panamense si comunica che la nave, giunta a Livorno da Bastia col solo motore di dritta in avaria, veniva sottoposta a visita da parte del* Det Norske Veritas, *registro classificatore dell'unità, che le consentiva l'effettuazione della linea col solo motore di sinistra, in quanto cio', pur comportando una diminuzione di velocità, non avrebbe determinato altri inconvenienti. Durante il viaggio tecnici specializzati localizzavano e riducevano l'avaria del motore in questione.*

L'accaduto non era stato denunciato dal comandante della nave, ai sensi dell'articolo 182 del codice navale, all'autorità marittima di Livorno, la quale, però, venuta a conoscenza del fatto nella tarda serata del giorno 9 agosto 1987, provvedeva ad effettuare in loco *una ispezione per gli accertamenti del caso, riscontrando la regolarità del funzionamento dei motori e a segnalare l'omissione di denuncia alla autorità giudiziaria.*

La sera del 12 agosto 1987 a seguito dell'avvenuto grippaggio del motore di dritta, la nave veniva fermata nel porto di Livorno per i necessari lavori, a conclusione dei quali veniva sottoposta a visita ispettiva da una commissione composta da tecnici del (registro italiano navale) e da personale qualificato della capitaneria di porto, che accertava la funzionalità della nave.

Per quanto concerne i segnalati problemi riscontrati nell'apertura della rampa di accesso, al momento dell'attracco a Livorno del giorno 12 agosto 1987, si precisa che dagli accertamenti disposti è risultato che nessun problema di apertura dei portelloni di accesso alla nave si verificò il giorno 12 agosto 1987. La lamentata permanenza nel garage della nave dei passeggeri derivò dalla circostanza che gli stessi, avviati nel detto garage dallo speaker *di bordo all'inizio della manovra di ormeggio, dovettero attendere le conclusioni di tale manovra prima di accendere i motori delle proprie autovetture per l'uscita. Al fine, per altro, di ovviare a quanto lamentato, non si è tralasciato di far presente al comando di bordo di fornire per altoparlante frequenti messaggi descrivendo la sequenza delle manovre in corso in modo da rendere costantemente edotti i passeggeri.*

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

BARZANTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che

il passaggio a livello automatico delle ferrovie dello Stato, situato al chilometro 187 della linea ferroviaria Roma-Livorno, in località Barbanella, praticamente nel centro della città di Grosseto, è stato chiuso al traffico automobilistico anche a seguito di un intervento del prefetto, per la crescente pericolosità del suo attraversamento;

tale passaggio è rimasto comunque aperto per cicli e motocicli ed è di fatto privo di una adeguata vigilanza ormai dal marzo 1986;

l'amministrazione comunale di Grosseto, allo scopo di eliminare i disagi ed i pericoli per i cittadini, ha stipulato una convenzione con le ferrovie dello Stato, approvata anche dalla regione Toscana, per la realizzazione di un sottopassaggio che sarebbe risolutivo del problema;

tale convenzione prevede: 1) l'intera struttura in cemento armato dovrà essere a carico delle ferrovie dello Stato; 2) tutte le altre opere di competenza dell'amministrazione comunale, che ha già chiesto ed ottenuto al tal fine un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti dell'importo di un miliardo e trecento milioni;

i lavori, secondo gli accordi intercorsi con le ferrovie dello Stato, avreb-

bero dovuto avere inizio nel settembre 1987 –:

se, data l'importanza che la realizzazione del sottopassaggio per i cittadini del quartiere Barbanella e per l'intera città di Grosseto, intende intervenire immediatamente, per quanto di competenza, per rimuovere quanto ostacola l'inizio dei lavori;

se considerato che l'attuale blocco del passaggio a livello, isolando di fatto un intero quartiere della città dove risiedono circa 15.000 abitanti provoca notevoli disagi ai cittadini e particolarmente a quanti debbono usare i mezzi di pubblico trasporto e l'auto privata, intenda intervenire nei confronti della direzione delle ferrovie dello Stato allo scopo di definire i tempi di inizio dei lavori e la loro conclusione, tenendo conto dell'urgenza dettata dalle ragioni sociali che la realizzazione dell'opera assume. (4-02471)

RISPOSTA. — *L'Ente delle ferrovie dello Stato rende noto di aver stipulato con l'amministrazione comunale di Grosseto un accordo (cosiddetto schema di convenzione) per la soppressione del passaggio a livello al chilometro 188 + 620 della linea Grosseto-Varda.*

In data 21 novembre 1987 il direttore centrale del dipartimento potenziamento e sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato ha approvato il progetto per la costruzione del sottovia sostitutivo del passaggio a livello suddetto. L'ufficio lavori ferrovie dello Stato di Pisa, competente per territorio, espleterà le formalità per l'affidamento e l'inizio dei lavori.

Pertanto l'Ente ferrovie dello Stato prevede che i lavori di propria competenza potranno iniziare il mese di marzo dell'anno 1988 e concludersi entro sei mesi. La convenzione definitiva, che regola i rapporti tra l'amministrazione comunale e l'ente stesso, verrà stipulata prima dell'inizio dei lavori.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

BERTONE, MIGLIASSO, GARAVINI E NOVELLI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere – premesso che

con deliberazione dell'8 aprile 1987, n. 152 « Individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa » il CIPE, in attuazione della legge 23 dicembre 1986, n. 899, ha individuato i comuni nei quali è applicabile la proroga dei termini di esecuzione degli sfratti prevista dalla legge sopra citata;

il comune di Settimo Torinese, che prima di tale deliberazione usufruiva della proroga, non è più stato considerato « ad alta tensione abitativa »; di conseguenza a famiglie residenti nel comune sono stati notificati n. 150 sfratti esecutivi, 50 dei quali da eseguirsi entro dicembre 1987 ed i restanti entro i primi mesi 1988, ed altri 30 sono stati preannunciati;

si è così determinata una situazione che provoca gravi problemi umani e grande tensione sociale con ripercussioni anche sull'ordine pubblico;

l'ente locale ha già attivato tutti i mezzi a sua disposizione ma non è assolutamente in grado di far fronte da solo all'emergenza. D'altra parte non sono ipotizzabili soluzioni di normale reperimento di altre abitazioni sul mercato in quanto, come è noto, in tutta la provincia di Torino la disponibilità di appartamenti in affitto è praticamente nulla;

la stessa situazione si sta proponendo per altri comuni della cintura di Torino quali: Rivoli - Collegno - Grugliasco - Orbassano - Alpignano - ecc. –:

se non ritenga necessario assumere iniziative per la sollecita integrazione della delibera citata, con l'inclusione del comune di Settimo Torinese e degli altri territori compresi nell'area metropolitana torinese, nei quali ricorrono analoghe condizioni di emergenza. (4-01980)

RISPOSTA. — *Il CIPE, ai sensi della legge n. 899, del 1986, con la deliberazione*

n. 152, dell'8 aprile 1987, ha provveduto alla revisione della precedente deliberazione in data 30 maggio 1985, classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, con popolazione superiore a 10 mila abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione degli sfratti relative all'anno 1986 e il numero delle famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale (6,00). Il comune di Settimo Torinese (Torino) è rimasto escluso in quanto il rapporto tra il numero delle famiglie residenti nel mandamento pretorile di Torino, nel quale è ricompreso, e il numero delle richieste di esecuzione degli sfratti è risultato inferiore (5,05) al predetto rapporto considerato a livello nazionale (6,00).

Quanto alla possibilità di una modifica alla deliberazione del CIPE dell'8 aprile 1987, è da considerare che la predetta delibera è stata assunta sulla base della legge n. 899 del 1986 e che ulteriori iniziative non potrebbero che essere conseguenti a nuove disposizioni legislative.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: COLOMBO.

CIPRIANI E RUSSO SPENA. — *Ai Ministri della marina mercantile e per gli affari regionali.* — Per conoscere – premesso che

con legge 21 novembre 1985, n. 739, il nostro paese ha aderito alla convenzione STCW del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

tale convenzione mira a garantire un minimo standard di professionalità ai naviganti per garantire maggiore sicurezza alla navigazione;

la convenzione STCW concede cinque anni per adeguarsi a queste norme;

le compagnie di navigazione italiane in molti casi minacciano di licenziamento il personale che non partecipi ai corsi obbligatori prescritti;

tali corsi, nel vuoto di iniziative del Governo e della maggior parte delle regioni, sono gestiti da strutture private che richiedono ai marittimi quote di iscrizione che oscillano per ogni singolo corso da uno a tre milioni di lire –:

se non ritenga opportuno prendere provvedimenti al fine di organizzare, in collaborazione con le regioni, corsi gratuiti o perlomeno per imporre che i costi dei suddetti corsi siano suddivisi tra le amministrazioni pubbliche e le società di navigazione mantenendo la gratuità dei costi per il personale marittimo.

(4-01399)

RISPOSTA. — *L'Amministrazione della marina mercantile si è data tempestivo carico di predisporre gli strumenti legislativi ed amministrativi necessari per ottemperare alla convenzione* STCW'78.

In particolare, si è provveduto ad istituire corsi di addestramento in tema di antincendio, di radar e di sopravvivenza e salvataggio, nonché corsi di sicurezza, la cui frequenza assumerà carattere obbligatorio ai fini voluti dalla citata convenzione.

È stato pure presentato nella IX legislatura il disegno di legge (atto Senato 2135) avente ad oggetto la formazione della gente di mare e mirante appunto a dettare norme per l'attuazione della convenzione: in esso, tra l'altro, erano previsti contributi dello Stato per l'impianto di strutture finalizzate all'addestramento, nonché interventi finanziari diretti a favorire la partecipazione dei marittimi ai corsi.

Tale disegno di legge, decaduto per fine legislatura, è stato riproposto dal Ministero della marina mercantile nel settembre 1987 perché fosse portato all'esame del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento, sussistendo la necessaria copertura finanziaria in quanto la tabella B allegata alla legge finanziaria per il 1987 prevedeva per lo specifico fine: norme in materia di formazione per la gente di mare, un accantonamento, per il 1987, di 1 mi-

liardo e 600 milioni con una proiezione, per gli anni 1988 e 1989, di 2 miliardi annui.

Senonché tale disegno di legge non è stato portato al prescritto esame del Consiglio dei ministri, avendo il Ministero del tesoro rilevato che era venuta meno la copertura finanziaria in quanto nella emananda legge finanziaria per il 1988 era stata soppressa alla tabella B la voce: norme in materia di formazione per la gente di mare, di conseguenza erano state soppresse le proiezioni di accantonamento recate dalla precedente legge finanziaria.

Il Ministero della marina mercantile ha rappresentato al Dicastero del tesoro l'esigenza di adeguamento alla normativa internazionale sottesa al disegno di legge sulla formazione della gente di mare e ha chiesto che la relativa copertura finanziaria sia trovata nel fondo di 1.500 miliardi previsto dalla stessa finanziaria 1988, all'esame del Parlamento.

Nel contempo, il Ministero della marina mercantile, ai fini dell'osservanza della convenzione, ha posto in essere la procedura di riconoscimento dei corsi effettuati in gran parte dagli istituti nautici, che si sono avvalsi della contribuzione delle regioni in modo da consentire la frequenza gratuita ai corsi.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

COLONI, REBULLA, AGRUSTI E BERTOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso

che con legge 5 aprile 1985, n. 135 si è provveduto a finanziare l'indendizzo definitivo dei titolari dei beni abbandonati in Jugoslavia ed in altri territori;

che è stata riservata a tal fine una quota minima del 40 per cento degli stanziamenti –:

se non ritenga di superare una ingiustificata distinzione fra i diversi territori ora passati alla Jugoslavia visto il chiaro disposto di cui alla legge finanziaria 1986 e la precisa volontà del legislatore. (4-01943)

RISPOSTA. — *Il trattato di Pace del 10 febbraio 1947, dopo aver indicato nell'articolo 11 i territori che venivano ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, ha poi espressamente vietato all'articolo 21 che il territorio libero di Trieste potesse essere considerato come ceduto.*

Tale divieto ha comportato, in materia di indennizzi per beni perduti dai cittadini italiani, l'emanazione di due distinti provvedimenti legislativi:

la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, che ha stabilito per i titolari dei beni siti nel territorio ceduto alla Jugoslavia la liquidazione di un indennizzo nei limiti in cui esso sarebbe stato effettivamente corrisposto dal governo della Repubblica federale popolare Jugoslava in esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo, sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949;

la legge 18 marzo 1958, n. 269, che ha autorizzato a favore dei titolari dei beni siti nella zona B del già territorio libero di Trieste – nel frattempo passata sotto l'amministrazione jugoslava – la concessione di un indennizzo da deteminarsi, in attesa di sistemazione definitiva, in base ad appositi coefficienti, diversi per altro da quelli stabiliti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, per i territori ceduti.

Essendo, pertanto, diversi i presupposti da cui traggono origine gli indennizzi a favore delle due categorie di beneficiari, le stesse non possono essere ricomprese, in base alla vigente normativa, nell'unica dizione di titolari di beni nei territori ceduti alla Jugoslavia, pur in presenza del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, che ha sancito il definitivo passaggio sotto la sovranità jugoslava della zona B di Trieste.

Va altresì soggiunto che anche i provvedimenti normativi successivi alla ratifica del trattato di Osimo si sono espressi in modo diverso a seconda che volessero riferirsi ad ambedue le categorie di soggetti o indirizzarsi ad una sola di esse. In proposito si richiamano:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, che ri-

guarda esclusivamente beni situati nella ex *zona B;*

la legge 16 gennaio 1980, n. 16, che – escludendo dalla propria applicazione i titolari dei beni perduti nella zona B – nell'elencare le commissioni competenti a deliberare gli indennizzi, definisce la commissione di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, come commissione interministeriale amministrativa per beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

In relazione a quanto precede, appare quindi evidente che alla locuzione indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia – usata dall'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per riservare una quota non inferiore al 40 per cento dell'annuale disponibilità – non può essere attribuito un significato più vasto di quello consentito dal trattato di Pace e tale da comprendervi anche gli indennizzi riferiti alla zona B.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

FINCATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso

la vicenda dell'insegnante elementare – oggi in pensione – Carlotta Albrigo Ventura di Verona cui il Ministero della pubblica istruzione chiede di intervenire, per la somma di lire 56.000.000, a titolo di risarcimento;

la sentenza non definitiva del tribunale civile e penale di Venezia, Sezione III civile, del 3 febbraio 1982;

che l'Avvocatura dello Stato (dottor Plinio Sacchetto) assunse la difesa del provveditorato agli studi di Verona, dell'allora direttore didattico – nel frattempo defunto – e della maestra Ventura Albrigo che espressamente fu invitata ad affidarsi unicamente ad essa invece che avvalersi di un legale di fiducia;

il prolungato silenzio dell'allora provveditore agli studi di Verona, dottor Ranzato, che rassicurava la docente in merito all'andamento della causa;

inoltre che non fu mai consegnata e notificata alla signora Albrigo Ventura la sentenza definitiva dell'8 giugno 1985 in cui si richiedeva risarcimento di lire 38.500.000 al ministro della pubblica istruzione;

che, in modo assolutamente inspiegabile e non spiegato mai, l'Avvocatura dello Stato (che difendeva anche direttamente la docente) pur pronunciando riserve di appello, lasciò scadere i termini stabiliti;

la lettera, a firma dell'attuale provveditore agli studi di Verona dottor Janeselli, in data 30 settembre 1987, prot. 10/3962/B3/87 (indirizzata alla maestra in pensione e relativa all'incidente occorso all'alunna Cinzia Lorenz presso la scuola elementare Fraccaroli di Verona) in cui si contesta comportamento « di grave negligenza » – cosa mai definita con tali termini nella sentenza – e scelta di un gioco pericoloso per gli alunni senza altro accorgimento « che la presenza », mentre si trattava del noto gioco denominato « dell'uomo nero », svolto in una palestra perfettamente attrezzata;

l'esposto che l'avvocato Antonio Liuzzi di Roma ha presentato al procuratore generale della Corte dei conti, in nome e per conto della docente –:

1) se e per quale ragione l'Avvocatura dello Stato non fu sollecitata a presentare appello;

2) se esiste una lettera del Ministro della pubblica istruzione e quali dispositivi e indicazioni essa contenga al provveditorato di Verona;

3) quale atteggiamento intende assumere il ministro di fronte delle contesta-

zioni di ritardi, di inadempienze, di difformità rispetto all'attuazione delle sentenze rivolte dall'insegnante;

4) se, in merito alla scelta di definire pericoloso il gioco sono stati verificati: decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503 – stralcio dai programmi didattici per la scuola primaria sull'educazione fisica; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 – stralcio dai programmi didattici per la scuola primaria sull'educazione motoria; estratto da « I nuovi programmi per la scuola elementare » edito a cura delle Direzioni didattiche della provincia di Verona nel 1985; estratto da « A scuola insieme 4 » – parte seconda – di S. Magon edito dall'Istituto italiano edizioni Atlas;

5) se e come possa imputare a qualsiasi docente di qualsiasi scuola di ordine e grado responsabilità di sorveglianza che vadano oltre la presenza fisica;

6) se ci si rende conto che una interpretazione di obbligo di intervento di situazioni scolastiche ed extrascolastiche (vedi visite scolastiche) con implicazioni di responsabilità diretta, neanche del tutto coperta da forme assicurative, potrebbero significare il rifiuto (motivato e sorretto a livello di organizzazioni sindacali) di prestare questo tipo di servizio che esula dalla funzione strettamente didattica con conseguente paralisi di molte altre attività. (4-03144)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, consapevole dell'incresciosa situazione in cui è venuta a trovarsi l'insegnante elementare in pensione, signora Carlotta Albrigo Ventura, non mancherà di prospettare alla Corte dei conti, competente a decidere in materia di responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti, tutte le argomentazioni di fatto e di diritto atte a dimostrare l'insussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento, a suo tempo tenuto dall'interessata nell'esercizio dei propri compiti.*

Quanto sopra premesso e, con riferimento alle osservazioni formulate dall'interrogante, si ritiene comunque opportuno riassumere le circostanze e le considerazioni, che hanno determinato l'operato dell'amministrazione scolastica in relazione alla vicenda.

Si ricorda, al riguardo, che con sentenza non definitiva in data 11 novembre 1981, il tribunale di Venezia – in ordine ai danno riportati dall'alunna Cinzia Lorenz nell'incidente occorsole il 25 febbraio 1976 – ebbe a dichiarare la concorrente responsabilità della suddetta insegnante e del Ministero, condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

Con detta sentenza provvisoria lo stesso tribunale respinse la domanda di risarcimento proposta contro il direttore didattico e, su specifica richiesta del Ministero, condannò la società di assicurazioni d'Italia a tenere indenne l'amministrazione scolastica nei limiti del massimale di polizza per danni a persone.

*Nel prosieguo del giudizio, la docente ed il Ministero, con sentenza del 19 dicembre 1984, n. 798, furono condannati in solido, relativamente all'*an debeatur, *a pagare alla parte attrice la somma di lire 38.513.706 con gli interessi legali più le spese di giudizio, mentre la società assicuratrice venne condannata a tenere indenne il Ministero per l'importo di lire 4 milioni e per un quarto delle spese giudiziali.*

Quanto ai motivi della mancata impugnazione della sentenza, si ritiene di dover chiarire che la riserva di appello, fatta in un primo tempo dall'avvocatura distrettuale dello Stato e di cui è cenno nell'interrogazione, si riferiva alla prima sentenza, in attesa che fosse conosciuta in seguito l'entità del danno.

*A sentenza definitiva intervenuta, tuttavia, avviso contrario all'appello venne, in effetti, espresso in data 19 maggio 1986 dalla stessa avvocatura, la quale ebbe a rilevare che, nel caso specifico, non era stata fornita la prova liberatoria atta a vincere la presunzione di responsabilità, che aveva comportato la condanna in solido – quanto all'*an debeatur *– della docente* ex *articolo 2048 del codice civile (*culpa in vigilando*) e dell'amministrazione (in rela-*

zione al nesso eziologico tra il comportamento del dipendente ed i fini istituzionali della Pubblica amministrazione) ex *articolo 64* – rectius *61 – della legge n. 312 del 1980.*

Secondo l'avvocatura, infatti, ben difficilmente la suddetta prova liberatoria avrebbe potuto essere raggiunta in sede di appello, dal momento che il tribunale aveva ritenuto, con adeguata motivazione e sulla base delle risultanze processuali emerse nell'istruttoria del giudizio, che, in relazione agli obiettivi rischi fisici ricollegabili al gioco fatto praticare ai ragazzi, la maestra Ventura Albrigo avrebbe dovuto apprestare accorgimenti e misure precauzionali diversi dalla semplice presenza fisica; in sostanza, un rovesciamento in appello delle sorti del giudizio era da ritenere del tutto improbabile, anche perché la pronuncia del giudice, nella fattispecie, era stata influenzata dalla considerazione delle gravi conseguenze subite dall'alunna, valutate nell'ottica di un ordinamento ispirato a principi di solidarietà sociale, non facilmente confutabili.

L'avvocatura dello Stato ritenne, quindi, di doversi dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza, tanto più che il tribunale non aveva liquidato, in favore degli attori, né il danno biologico né quello morale, ma aveva tenuto conto solo del danno patrimoniale.

Non disponendo, pertanto, questa Amministrazione di elementi diversi, validi a giustificare la richiesta di appello, con decreto ministeriale del 12 maggio 1987 fu disposto il pagamento a favore della giovane Lorenz, divenuta nel frattempo maggiorenne, della somma complessiva di lire 56.640.540.

Tale decreto è stato, per altro, oggetto di rilievo da parte dei competenti organi di controllo, tanto che, per aderire alla richiesta degli stessi, il Ministero, con lettera del 16 settembre 1987, n. 6279, ha dovuto necessariamente invitare il provveditore agli studi di Verona a procedere alle contestazioni del caso ed alla formale messa in mora dell'insegnante, data la sua responsabilità in solido, ai sensi del disposto degli articoli 2943 e 2912 del codice civile.

Con la stessa lettera il provveditore agli studi è stato altresì invitato, secondo la comune prassi, a chiedere alla docente il pagamento della somma indicata nel succitato decreto di liquidazione, nell'eventualità che l'interessata avesse ritenuto di risarcire l'amministrazione del danno patrimoniale conseguente all'infortunio ed evitare, quindi, il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, cui il caso era stato denunciato a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; è noto che, in caso di danno all'erario, siffatto giudizio deve essere comunque avviato, indipendentemente dalle determinazioni del giudizio ordinario, ferma restando la facoltà della stessa corte di disporre l'archiviazione del procedimento ove non ravvisi responsabilità del dipendente.

In accoglimento dell'invito come sopra rivoltogli, il provveditore agli studi non ha potuto esimersi, dal proprio canto, dall'indirizzare alla docente una lettera di addebiti, la cui formulazione non poteva non richiamarsi alle specifiche motivazioni contenute nella sentenza del tribunale.

Per quanto concerne, poi, la memoria difensiva presentata dalla docente in questione alla procura generale della Corte dei conti, per il tramite dell'avvocato Liuzzi, si fa presente che l'amministrazione scolastica, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, non ha omesso di evidenziare, nelle sedi opportune, la mancanza di responsabilità dell'interessata nei fatti che ebbero a determinare l'infortunio.

Dai predetti atti risulta, in particolare, che il provveditore agli studi dell'epoca non mancò di manifestare all'avvocatura distrettuale dello Stato perplessità e preoccupazioni per il principio affermato nella prima sentenza, data la remora che ne sarebbe indubbiamente derivata, per le insegnanti elementari, a fare svolgere agli alunni attività motorie che comportino, in qualche modo, agonismo ed inevitabile contatto tra gli alunni stessi.

Non diversamente si è espresso il competente direttore didattico il quale, nella relazione datata 3 luglio 1987, ha manifestato l'avviso che il gioco, da cui derivò

l'infortunio, doveva considerarsi consentito e non pericoloso, in quanto il pavimento della palestra era costituito da sughero e gomma.

Per le medesime considerazioni, si ritengono pienamente condivisibili le preoccupazioni espresse dall'interrogante, tenuto soprattutto conto che i nuovi programmi approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sulla scia anche di innovazioni che erano venute maturando nella pratica dell'attività scolastica, attribuiscono particolare importanza all'educazione motoria.

Tali programmi prevedono, infatti, lo svolgimento di attività via via più complesse che, per i bambini dai nove ai dieci anni, si collegheranno in modo naturale ai fondamentali gesti del gioco-sport con espresso riferimento a giochi di squadra con regole determinate dagli stessi alunni o assunte dall'esterno, ovvero ad attività sportive significative.

È intendimento, pertanto, di questo Ministero, come sopra premesso, di prospettare alla Corte dei conti, ai fini delle determinazioni che questa riterrà di assumere sull'effettiva responsabilità patrimoniale dell'insegnante, tutti gli opportuni elementi da tener presente per un'obiettiva valutazione della vicenda, con riferimento ai programmi e all'attività didattica propri della scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sull'attività della Cassa di risparmio e depositi di Prato (Firenze), durante la passata gestione;

fra i destinatari delle comunicazioni giudiziarie anche l'ex presidente della Cassa Silvano Bambagioni, noto esponente DC;

che Silvano Bambagioni, proprietario della BAM, distributrice di acque minerali, risulta concessionario esclusivo per la Toscana della Recoaro e di altre acque dello stesso gruppo –

quale sia (e se vi sia) l'esposizione della Cassa di risparmio di Prato nei riguardi del gruppo Recoaro. (4-00286)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia, interessata al riguardo, ha comunicato che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza essa esplica nei confronti degli enti creditizi i propri interventi – finalizzati a verificare l'andamento delle situazioni aziendali sia sotto il profilo patrimoniale, di liquidità e di redditività, sia sotto quello organizzativo e di funzionalità degli organi – sulla base dei dati e delle notizie acquisibili nelle forme istituzionalmente previste. L'organo di vigilanza, infatti, dispone di poteri di accertamento amministrativo che gli consentono di richiedere alle aziende di credito dati e informazioni, nonché di accedere presso di esse per esaminare documenti e acquisire elementi conoscitivi direttamente dai responsabili delle singole gestioni. La scelta degli strumenti più idonei al caso è comunque rimessa all'autonomia della Banca d'Italia.*

La stessa banca ha inoltre precisato che detti interventi, in relazione alle delineate finalità, sono orientati alla ricerca di giudizi globali sulla situazione delle aziende di credito; in tale quadro l'indagine sui singoli atti o fatti è finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi, non essendo consentite, in forza del principio di tipicità e legalità, cui si informa l'esercizio dell'attività di vigilanza, deviazioni dal rispetto dei suddetti criteri.

L'organo di vigilanza fa infine rilevare che le valutazioni in materia di gestione di singole linee di credito sono rimesse dalla legge all'autonomia decisionale degli organi competenti delle aziende di credito, i quali stabiliscono quale sia la destinazione ottimale degli impieghi.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

ORCIARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso

che l'aeroporto di Falconara non ha collegamenti viari degni di questo nome per cui è difficoltoso raggiungerlo;

che da tempo si attende il completamento dei lavori di costruzione di un viadotto i cui lavori sono bloccati dal mancato parere che da oltre 4 mesi deve esprimere sul progetto del previsto cavalcavia il Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 449 –:

quali decisioni si intendono adottare al fine di dare sollecito corso al richiesto parere che consentirebbe l'esecuzione dei lavori di completamento del viadotto tanto indispensabile per il collegamento dell'area aeroportuale con l'autostrada A-14 e con le varie località della riviera di Ancona. (4-01710)

RISPOSTA. — *Le opere necessarie per il collegamento tra la viabilità interna dell'aeroporto di Ancona Falconara e la rete stradale ed autostradale esterna sono definite da un progetto redatto a cura dell'ANAS, il cui importo complessivo è di circa 3,426 miliardi di lire.*

Per la realizzazione di tali opere l'ANAS e la Direzione generale dell'aviazione civile hanno predisposto un progetto di convenzione che prevede l'esecuzione delle stesse a cura dell'ANAS, con un contributo finanziario a carico di questa Amministrazione.

Nell'adunanza del 27 novembre 1987 il comitato di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449 ha espresso il proprio parere sul progetto di convenzione suddetto.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, anche in relazione alla interrogazione presentata nella IX legislatura 4-11796 del 5 novembre 1985 restata priva di risposta,

ogni particolare sulla istruttoria compiuta a suo tempo dalla Cassa per il Mezzogiorno in relazione al finanziamento richiesto e concesso per un miliardo e duecentocinquanta milioni all'amministratore delegato della « Gnutti Tekmes », Ezio Gnutti, installata a Chieti Scalo;

in particolare se rispondano a verità le notizie secondo le quali lo Gnutti non avrebbe mai aperto lo stabilimento per il quale era stata prevista un'occupazione di 120 persone da aumentarsi poi a 300, risultando in servizio invece solo tre dipendenti;

inoltre che cosa risulti agli uffici della Cassa per quanto riguarda i fatti addebitati allo Gnutti (installazione di macchinari obsoleti e comunque usati, anziché nuovi a fronte della quale avrebbe ricevuto dalla Cassa un finanziamento di 1.250.000.000) e che hanno portato alla sua incriminazione per truffa aggravata;

come sia stato deliberato e da chi la concessione del finanziamento dinanzi a tali fatti, ove confermati;

sempre in relazione a tale ultimo caso, perché la denuncia alla magistratura non sia partita dalla Cassa per il Mezzogiorno;

quali garanzie lo Gnutti e la sua azienda avevano posto a disposizione;

se la Cassa ha iniziato e quando attività legali per il recupero delle somme illegittimamente richieste e concesse;

se la gestione della Cassa in liquidazione abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo in corso;

se sia la prima volta che accadano tali piratesche incursioni di imprenditori del centro-nord nelle insufficienti risorse del Mezzogiorno e in caso contrario quali siano stati nel passato, per ciascuna ille-

gittimità scoperta, sia le azioni intraprese che i recuperi ottenuti;

se l'accaduto non possa costituire un segnale sufficiente per compiere una verifica straordinaria su ogni pratica di finanziamento industriale conclusa negli ultimi anni di esistenza della Cassa per il Mezzogiorno. (4-01167)

RISPOSTA. — *In data 29 ottobre 1987 la Gnutti Tekmes, società per azioni, con sede in Pescara, presentò alla Cassa per il mezzogiorno richiesta di agevolazioni ai sensi della legge n. 183 del 1976 per la costruzione, in Chieti, di uno stabilimento destinato alla produzione di laminati non ferrosi. Detta richiesta faceva riferimento ad un investimento di 3.471,9 milioni di lire oltre 1.389,0 milioni di lire per scorte.*

Per tale iniziativa il Banco di Napoli, prescelto dalla ditta quale istituto istruttore e finanziatore, accordava alla stessa in data 10 aprile 1980 un finanziamento di 1.500 milioni di lire, di cui 314,5 milioni di lire per scorte, con mutuo della durata di anni 15, a fronte di seguenti investimenti (importi in milioni di lire):

progettazione e direzione lavori	*lire*	*85,0*
opere murarie assimilate	»	*675,2*
macchinari, impianti e attrezzature	»	*2.412,8*
totale spese ammissibili a contributo in conto capitale	»	*3.173,0*
terreno	»	*145,0*
totale investimenti fissi finanziabili	»	*3.318,0*
scorte	»	*790,5*
totale investimenti finanziabili	»	*4.108,5*

Sulla base delle risultanze istruttorie dell'istituto di credito, che in data 15 aprile 1980 trasmetteva la propria relazione unitamente alla delibera di finanziamento, la Cassa per il mezzogiorno, con deliberazione del 9 ottobre 1980, n. 3081/SI, concedeva alla società le seguenti agevolazioni provvisorie:

contributo in conto capitale di lire 1.149.650.000 sulla spesa provvisoriamente ammissibile di 3.165,5 milioni di lire (di cui: 85 milioni di lire per progettazione e direzione lavori; 667,7 milioni di lire per opere murarie e assimilabili; 2.412,8 milioni di lire per macchinari, impianti e attrezzature), avendo detratto dall'importo riconosciuto dall'istituto la spesa di 7,5 milioni di lire perché erroneamente trascritta;

contributo in conto interessi di lire 1.897.215.000 sul finanziamento agevolabile di 1.482.2 milioni di lire, di cui 314,5 milioni di lire per scorte, con mutuo della durata indicata (detto finanziamento è stato agevolato, oltre che per le spese ammesse al contributo in conto capitale, anche per quelle del terreno di 145 milioni di lire e delle scorte di 790,5 milioni di lire).

La concessione di tali agevolazioni veniva subordinata all'emissione da parte del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del prescritto parere di conformità.

In data 19 dicembre 1980 il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno emetteva per l'iniziativa il positivo parere di conformità n. 14132, con il quale confermava le agevolazioni deliberate dalla Cassa ed indicava in 48 unità lavorative l'organico finale dello stabilimento (e non in 120 o 300 addetti come riportato nell'interrogazione in questione).

Conseguentemente, in data 18 marzo 1981, la Cassa per il mezzogiorno emetteva il provvedimento del 18 marzo 1981, n. 25376/00/01 con il quale concedeva formalmente alla società le agevolazioni di cui sopra.

Si fa rilevare che tanto il finanziamento quanto i benefici sopra dettagliati (contributi in conto capitale e in conto interesse) sono stati concessi alla ditta Gnutti Tekmes società per azioni, con sede in Pescara, e non già al suo allora amministratore delegato Ezio Gnutti.

Si ritiene inoltre opportuno far rilevare che, coerentemente con le norme sull'incentivazione industriale, l'ammontare delle agevolazioni concesse in questa fase è determinato con riferimento ad un programma di investimenti e non alla spesa effettivamente

sostenuta per lo stesso, cui fanno invece riferimento le erogazioni delle agevolazioni stesse.

In tal senso, gli importi del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolabile e del contributo in conto interessi devono intendersi come provvisori così come è provvisoria la loro stessa concedibilità, diventando definitivi, sia per quanto riguarda il loro rispettivo ammontare, sia per la conferma dell'agevolabilità dell'iniziativa, solo dopo i positivi accertamenti di collaudo, da effettuare ovviamente ad impianto ultimato e, pertanto, in presenza dell'intera spesa documentata.

A fronte del contributo in conto capitale concesso sono state effettuate finora quattro erogazioni per un importo complessivo di lire 866.376.000 (l'ultima richiesta di mandato di pagamento risale al 27 dicembre 1984).

Tali erogazioni, come di consueto, sono state effettuate sulla base di apposite comunicazioni dell'istituto di credito il quale, di volta in volta, segnalava di aver liquidato, per stati di avanzamento lavori, tranches *di finanziamento alle quali sono state proporzionalmente rapportate le erogazioni del contributo in conto capitale, al netto di una riserva del 20 per cento sull'importo delle erogazioni stesse. A sua volta, al fine di erogare quote di finanziamento, l'istituto anzidetto acquisiva idonea documentazione di spesa (da trasmettere alla Cassa solo a conclusione dell'intero investimento) e procedeva alla erogazione dopo aver effettuato un apposito sopralluogo tecnico per accertare lo stato dell'opera e la installazione del macchinario nello stabilimento, il che è stato per altro confermato dal Banco di Napoli, a seguito di specifica richiesta, con nota del 19 marzo 1985.*

Per quanto riguarda invece il contributo in conto interessi, nulla è stato finora erogato.

A tutt'oggi non è stata trasmessa dal Banco di Napoli la documentazione finale di spesa, né alcuna documentazione parziale, per cui non è stato possibile disporre gli accertamenti finali di collaudo.

In data 11 febbraio 1985 perveniva al commissario liquidatore della Cassa per il mezzogiorno una nota del 5 febbraio 1985 con la quale il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmetteva copia di un rapporto redatto dal comandante della regione dei carabinieri di Chieti con il quale erano deferiti alla procura della Repubblica di Chieti i signori Livio Bianchi e Ezio Gnutti (rispettivamente ex *direttore dello stabilimento ed amministratore della società) per irregolarità commesse ai danni della Cassa per il mezzogiorno in relazione alle agevolazioni erogate.*

L'azione aveva preso le mosse da una denuncia presentata dallo Livio Bianchi, all'epoca dei fatti direttore dello stabilimento. Essa non poteva certo essere promossa, in quella fase, dalla Cassa per il mezzogiorno dal momento che le erogazioni del contributo in conto capitale dovevano effettuarsi, come detto, senza acquisire documentazione di spesa e senza disporre, specifici sopralluoghi presso lo stabilimento già effettuati dall'istituto di credito, ma sulla base, secondo norma, di apposite comunicazioni dell'istituto medesimo aventi ad oggetto il solo importo complessivo degli investimenti di volta in volta realizzati.

Si provvedeva comunque a sospendere qualsiasi ulteriore erogazione a favore della società e si avviavano opportune indagini in merito, dandone comunicazione al MISM (ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno) ed al Banco di Napoli.

Si apprendeva così che l'ufficio istruzione del tribunale di Chieti stava procedendo penalmente nei confronti dei signori Livio Bianchi e Ezio Gnutti per violazione degli articoli 110 e 640 capoverso n. 1 del codice penale avvenuta in Chieti negli anni 1981-82 ai danni della Cassa per il mezzogiorno. L'inchiesta riguarda alcuni macchinari che, secondo quanto dichiarato dal Bianchi, sarebbero stati acquistati usati ma fatturati come nuovi di fabbrica all'atto dell'acquisto, condizione necessaria per poter godere delle agevolazioni di legge.

Nel frattempo il Banco di Napoli deliberava in data 18 gennaio 1985 a favore della impresa la concessione di un finanziamento integrativo di 350,8 milioni di lire a fronte di maggiori spese sostenute dalla stessa per la costruzione del proprio stabili-

mento. Successivamente, in data 5 settembre 1985, il Banco di Napoli ha comunicato di aver revocato il solo finanziamento integrativo rilevato l'irregolare andamento aziendale.

Sulla base degli accertamenti effettuati, l'intervento straordinario nel Mezzogiorno – commissario di Governo – si è costituito parte civile nel citato procedimento penale per il tramite dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Chieti.

Inoltre, con provvedimento del 5 febbraio 1986, n. 5744, ha disposto la revoca a tutti gli effetti del citato provvedimento di concessione, nonché il recupero della somma di lire 866.376.000 già erogata quale acconto del contributo in conto capitale, somma che dovrà essere maggiorata dagli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione con capitalizzazione composta annua. La revoca del provvedimento di concessione è la preliminare e necessaria fase per il recupero coatto delle agevolazioni erogate, da espletare.

Si segnala infine che nei giorni 8, 11, 12 e 13 novembre 1985 sono stati eseguiti appositi sopralluoghi da parte di periti nominati dal tribunale di Chieti i quali hanno tra l'altro accertato che l'importo degli investimenti fissi accertato a consuntivo, ai quali sarebbe stato necessario limitare il finanziamento, è pari a lire 2.277.104.000. Infine, risulta che i periti hanno accertato la funzionalità dell'impianto.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

PARLATO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per conoscere – anche in relazione alla interrogazione n. 4-09738 del 31 maggio 1985 presentatra nella IX legislatura e rimasta senza risposta e premesso che fin dal 1979 venne costituito a Gragnano – già nota in tutto il mondo per la qualità della antica tradizione produttiva delle paste alimentari – il COPAG (Consorzio pastifici di Gragnano) con l'intento di realizzare un moderno stabilimento idoneo a sviluppare una produzione industriale competitiva;

l'urgenza del nuovo opificio venne sottolineato ulteriormente dopo il sisma del 1980, allorché gli stabilimenti industriali dei singoli consorziati vennero danneggiati dal terremoto; ma nonostante i ripetuti appelli, gli incontri, le assicurazioni, i lavori del nuovo stabilimento industriale procedono però a rilento;

tale ritardo era ed è del tutto funzionale agli interessi delle grandi aziende produttrici del centro-nord che hanno, profittando della mancanza di concorrenzialità, occupato larghissima parte del mercato;

i ritardi assumono rilievo ancora più grave in considerazione del crescere della domanda estera la quale, nonostante rifletta un prodotto tipicamente meridionale, trova soddisfacimento nella produzione settentrionale –:

quali fossero i tempi, previsti inizialmente per la realizzazione dell'opificio consortile del COPAG, quale l'organico nei vari profili professionali e quali i livelli quantitativi produttivi prefigurati;

quali siano i motivi dell'assurdo ritardo nella realizzazione dell'opificio e quali agevolazioni fiscali e finanziari abbia goduto o possa godere;

se si ritenga di dover accelerare con ogni possibile intervento la costruzione e l'entrata in funzione dello stabilimento;

se si ritenga che una politica di agevolazioni doganali con un punto franco da realizzarsi nei porti del consorzio autonomo del porto di Napoli e, particolarmente in quelli di Castellammare-Torre Annunziata, mercé l'introduzione di un regime di agevolazioni doganali (già fissato da una legge del 1952) e la realizzazione di un'area franca a ridosso degli anzidetti porti, dove nuovi insediamenti industriali agro-alimentari beneficino di un sistema di agevolazioni fiscali (detas-

sazione dei redditi di impresa, fiscalizzazione degli oneri sociali, ecc.) potrebbero sviluppare le risorse alimentari e le vocazioni anche vinicole della zona, costituendo il volano di un nuovo grande sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area. (4-01344)

RISPOSTA. — *Il COPAG, costituito il 1° febbraio 1979, non ha richiesto la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione sull'incentivazione industriale, né ha inoltrato domande di esenzione fiscale al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castellammare di Stabia (Napoli).*

Si soggiunge che il comune di Gragnano è compreso tra i territori di cui all'articolo 1 del testo unico sul Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218 e quindi nel suo territorio trovano applicazione i benefici fiscali previsti dal citato testo unico.

In merito, poi, alla richiesta di agevolazioni doganali mediante la realizzazione di un punto franco nei porti del consorzio autonomo del porto di Napoli si osserva, in via preliminare, che la materia è attualmente disciplinata dagli articoli 164 e seguenti del testo unico delle leggi doganali che hanno recepito nel nostro ordinamento la normativa comunitaria concernente le zone franche (direttiva del consiglio CEE del 5 marzo 1969, n. 69/75).

In base a tali norme le merci introdotte nelle zone franche fevono formare oggetto:

a) *di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;*

b) *delle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152 del testo unico delle leggi doganali;*

c) *di operazioni di distruzione.*

Quando non soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 10 del trattato (merci in libera circolazione) le merci introdotte in una zona franca non possono essere in consumo o utilizzate in condizioni diverse da quelle applicabili nelle altre parti del territorio dello Stato membro in cui è situata la zona franca.

È appena il caso di precisare che anche le merci in libera circolazione, pur non essendo gravate da dazi doganali, soggiaciono comunque al regime di fiscalità interna dello Stato (esempio: IVA).

Avuto riguardo alla suesposta normativa e tenuto conto della intervenuta abolizione dei dazi doganali nell'ambito della CEE, non può non rilevarsi che la richiesta di realizzare il regime di deposito franco non offre, allo stato attuale, gli stessi vantaggi che in passato, considerato anche, come fatto osservare dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, che una attenta analisi costi-benefici riferita all'istituto della zona franca ha evidenziato che i vantaggi che ne derivano alle popolazioni locali risultano ampiamente annullati dai costi amministrativi e dalle distorsioni concorrenziali conseguenti.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

PARLATO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere – premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione n. 4-15480 del 20 maggio 1986 presentata nella IX legislatura, rimasta senza risposta e che da molti anni opera presso il teatro San Carlo di Napoli l'impresa di pulizie « Il Gabbiano »;

detta impresa è affidataria di numerosi altri enti per cui conto esplica il medesimo servizio;

mentre i lavoratori distaccati presso tali enti godono – vedasi tra gli altri il caso dell'ENEL – del medesimo trattamento retributivo riservato ai dipendenti della azienda presso la quale operano, non altrettando avviene per i tredici dipendenti – sempre i medesimi – che da oltre setti anni operano nel teatro San Carlo;

durante questi anni altre persone dipendenti da imprese operanti in vari settori (facchinaggio, manutenzione impianti elettrici, etc.), nello stesso teatro sono

state assunte direttamente dall'Ente mentre altrettanto è stato rifiutato ai tredici dipendenti della detta impresa di pulizia –:

se intendono intervenire perché l'ente;

a) non insista nelle discriminazioni tra dipendenti di imprese appaltatrici privilegiandone taluni e disattendendo le giuste attese di altri, anche in vista del fatto che in caso di giudizio potrebbe essere tenuto obbligatoriamente alla assunzione in vista delle modalità con cui avviene la prestazione;

b) comunque nelle more corrisponda a « Il Gabbiano » un importo che gli consenta di retribuire i tredici lavoratori in misura analoga a quanto viene corrisposto ai dipendenti dell'Ente di similari qualifiche ad evitare – anche qui – discriminazioni intollerabili. (4-02048)

RISPOSTA. — *Il sovrintendente dell'ente appositamente interpellato in merito ha comunicato che la pulizia del teatro e dei locali annessi è effettuata dalla ditta Il Gabbiano, vincitrice di apposita gara d'appalto, la quale è direttamente responsabile del trattamento dei lavoratori addetti al citato servizio, che dalla ditta stessa dipendono.*

Per altro difficile sarebbe ipotizzare l'assunzione di questi elementi, essendo notoriamente l'organico del San Carlo, come di tutti gli altri enti lirici, bloccato al 1973, e dovendosi, in caso di vacanze, procedere ad assunzioni direttamente correlate ai fini artistici istituzionali dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: MURATORE.

RUSSO FRANCO E RONCHI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere – premesso che

nei Compartimenti di Ancona e San Benedetto del Tronto alcune barche autorizzate alla pesca delle vongole sbarcano quotidianamente nei porti di Civitanova Marche e Porto Recanati quantitativi da 15 a 20 quintali ognuna di vongole dal diametro non superiore a mm. 20, contravvenendo al disposto dei DD.MM. 30 luglio 1979 e 12 dicembre 1985 che prevedono un massimo di 12 quintali giornalieri per barca di vongole con diametro, per il 90 per cento, non inferiore a mm. 25;

con tale pratica si arrecano notevoli danni sia all'intera categoria dei pescatori, che vede sottratto da pochi speculatori un prodotto che potrebbe garantire la continuità del lavoro, sia all'ambiente marino ulteriormente scolvolto dal prelievo di un mollusco che non ha raggiunto la maturità;

le Capitanerie dei porti sopraindicati non esercitano alcun controllo di competenza al fine del rispetto delle norme di legge –:

per quali motivi le Capitanerie sopracitate non intervengono e quali provvedimenti, nell'ambito delle sue competenze, intende assumere al fine di bloccare con sollecitudine tali pratiche nocive ai pecatori e all'ambiente marino. (4-00365)

RISPOSTA. — *La pesca delle vongole è stata disciplinata da ultimo dal decreto ministeriale 25 ottobre 1985 recante: Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.*

In attuazione di detta normativa, che ha lo scopo precipuo di salvaguardare l'ambiente marino e di evitare lo sfruttamento incontrollato delle sue risorse, le autorità marittime periferiche provvedono ad individuare i punti di sbarco del prodotto, onde poter effettuare i necessari controlli di quantità e qualità del pescato.

In particolare, con ordinanza n. 121 del 1985 la capitaneria di porto di Ancona ha fissato per gli uffici marittimi dipendenti, tra cui Civitanova Marche, i punti e le ore di sbarco delle vongole, disponendo altresì una attenta e continua vigilanza.

Tutte le operazioni di sbarco del prodotto avvengono, pertanto, sotto il controllo delle autorità marittime locali.

Per quanto riguarda, invece, Porto Recanati, poiché la locale delegazione di spiaggia è chiusa per mancanza di personale, le attività di controllo sullo sbarco delle vongole sono effettuate, a campione, dal personale proveniente da Civitanova Marche.

L'attività di controllo finora svolta in zona ha comportato la denuncia di numerosi illeciti commessi nell'esercizio della pesca alle vongole quali la detenzione di vongole sottomisura, la pesca in acque precluse o in orari non consentiti, eccetera.

Nell'immediato futuro è prevista l'assegnazione di un mezzo terrestre all'ufficio di Civitanova Marche onde consentire allo stesso lo svolgimento delle attività di pattugliamento e vigilanza pesca con maggiore assiduità e tempestività.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

SERVELLO E FINI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere quali iniziative siano state assunte per accertare le cause che hanno condotto alle dimissioni del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia; se la richiesta di autonomia dell'ente sia legittima o se risulti che voglia – sotto l'apparente difesa dei musicisti – coprire gestioni che sono ai limiti dell'illegalità o che, comunque, si svolgono all'insegna dei poteri di un presidente, come il maestro Francesco Siciliani, che opera con metodi personalistici o di gruppo che potrebbero configurare gli estremi di interessi privati in una istituzione di carattere pubblico. (4-01149)

RISPOSTA. — *Per ciò che attiene al primo punto dell'interrogazione, si fa presente che le dimissioni di alcuni membri del consiglio d'amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia erano fondati essenzialmente sulla disposizione dell'articolo 3 decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277, concernente la modifica del secondo comma legge n. 800 del 1967.*

Tale contestata disposizione non è stata, come è noto reiterata con il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito in legge del 29 ottobre 1987, n. 450, per cui i presupposti che hanno determinato dette dimissioni possono considerarsi senz'altro superati.

A riprova di ciò, attualmente tutte le dimissioni rassegnate sono state revocate dagli interessati.

Per quanto concerne le modalità di gestione espletate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 800 del 14 agosto 1967 va constatato che le stesse non hanno determinato, fino a questo momento, situazioni anomale o disfunzioni degne di particolari rilievi sia da parte degli organi vigilanti, tra cui questa Amministrazione, sia da parte della stessa Corte dei conti.

In particolare la questione dei poteri del presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, espletata ai sensi del disposto dell'articolo 10 secondo comma della legge n. 800 del 1967 va vista in funzione di un necessario parallelismo con la istituzione accademica; ove si perdesse tale caratteristica rimarrebbe un puro legame nominalistico tra i due organismi culturali senza la certezza di una più proficua gestione.

Del resto approfondito è stato il dibattito parlamentare sul punto specifico, in sede di conversione del sopramenzionato decreto-legge n. 374, e ne è emersa la decisa tendenza verso la conservazione del sistema vigente.

Il Parlamento sarà quanto prima investito di un nuovo disegno di legge concernente una completa normativa della materia ed in quella sede potrà ancora una volta essere approfondito l'argomento trattato nella interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: MURATORE.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che

l'interrogante ha nella IX legislatura più volte rivolto interrogazioni al Ministro del tesoro sulla disinvolta gestione del Banco di Roma, soprattutto in relazione alle conseguenze che tale gestione ha avuto sulla Società generale immobiliare-Sogene, una volta vanto dell'imprenditoria italiana e ora in amministrazione controllata, dopo aver licenziato gran parte delle proprie maestranze;

il Ministro del tesoro *pro tempore* non ha sentito il doveroso bisogno di rispondere neanche ad una delle richiamate interrogazioni, benché gli amministratori del Banco di Roma siano incriminati per gravi reati e agli atti della Commissione P 2 risulti di tutta evidenza che i documenti per i quali detti amministratori sono inquisiti dalla magistratura furono trasferiti dalla banda « Pazienza & C. » al settimanale l'*Espresso* –:

1) quale somma è stata effettivamente pagata dagli pseudo acquirenti della SGI-Sogene al Banco di Roma;

2) se è vero che gli amministratori del Banco di Roma sono arrivati a simulare pagamenti in contanti delle azioni della SGI-Sogene mediante compiacenti partite di giro con l'Italcasse;

3) quali sono i danni effettivi subiti dal Banco di Roma per l'intervento a fianco del gruppo Sindona;

4) quante siano attualmente le azioni della SGI-Sogene pignorate dal Banco di Roma o da altre banche;

5) se è vero che l'amministrazione controllata della SGI-Sogene è stata decisa da un'assemblea formata per la sua stragrande maggioranza da azioni pignorate dal Banco di Roma;

6) quale sia attualmente l'esposizione delle tre banche di interesse nazionale, ed in particolare quella del Banco di Roma, nei confronti della SGI-Sogene e del gruppo Belli;

7) chi siano in realtà gli attuali azionisti di maggioranza della SGI-Sogene, considerato che il bilancio di questa società è stato approvato con la presenza in assemblea del solo 0,50 per cento del capitale sociale;

8) come mai il presidente dell'IRI, azionista del Banco di Roma per oltre il 90 per cento del capitale sociale, dopo aver defenestrato i tre precedenti amministratori del Banco di Roma senza alcuna spiegazione, non senta ora il bisogno di chiarire, nell'interesse dei risparmiatori e in difesa di quel pubblico denaro che egli rappresenta, cosa stia accadendo al Banco di Roma e alla SGI-Sogene. (4-00429)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

con due interrogazioni al ministro del tesoro presentate nella IX legislatura – la n. 4-05853 e la n. 4-08104 – si chiedeva: 1) se esisteva veramente un piano bancario « di salvataggio » della Società generale immobiliare-Sogene, così come pubblicizzato dalla stampa; 2) chi fosse il reale proprietario del pacchetto azionario di controllo della stessa società, considerato che il bilancio è stato approvato con la presenza in assemblea del solo 0,50 per cento del capitale sociale; 3) quale era il complessivo onere sopportato dalle banche pubbliche per precedenti « salvataggi » della Società generale immobiliare-Sogene, ugualmente pubblicizzata dai mezzi di informazione, ma che non avevano sortito alcun effetto;

nel frattempo la Società generale immobiliare-Sogene veniva sospesa dalle quotazioni di borsa e finiva in amministrazione controllata;

il ministro del tesoro *pro-tempore* Giovanni Goria, con risposta del 23 marzo 1985 opponeva il segreto di ufficio e, pertanto, si rifiutava di rispondere;

le stesse disposizioni di legge allora richiamate dal ministro del tesoro preve-

dono che il segreto di ufficio non sia opponibile;

la materia oggetto delle interrogazioni era ed è di indubbio interesse pubblico e non è dato di comprendere come abbia a che fare con il segreto di ufficio –:

quali informazioni ritiene di poter dare al riguardo, o, altrimenti, se il Governo che ella rappresenta ritiene di instaurare una prassi che, opponendo alle interrogazioni dei legittimi rappresentanti del popolo italiano il segreto di ufficio, rende del tutto inutile e velleitaria la loro azione in difesa della legalità democratica. (4-00511)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

l'interrogante ha più volte evidenziato la situazione che si stava concretizzando alla SGI-Sogene ed il grave pericolo che in conseguenza di tale situazione correvano i risparmiatori e le stesse maestranze di questa società;

ciò nonostante nessun organo di controllo pubblico o privato ha sentito il bisogno di intervenire;

dopo farsesche assemblee di questa società nelle quali, fra l'altro, si approvava il bilancio con la presenza in assemblea del solo 0,50 per cento del capitale sociale, si è arrivati alla richiesta dell'amministrazione controllata, vera e propria anticamera del fallimento –:

il motivo per il quale la CONSOB, dopo aver sospeso il titolo SGI-Sogene dai listini azionari, non ha ancora deciso di avvalersi dei poteri ad essa conferiti dalla legge, compiendo una regolare ispezione presso la società al fine di chiarire ciò che in essa stia realmente accadendo;

a quanto ammonti l'indebitamento complessivo della SGI-Sogene nei confronti delle tre banche di interesse nazionale ed in particolare del Banco di Roma:

quale parte del pacchetto azionario risulta concessa in pegno alle banche ed in particolare al Banco di Roma. (4-00553)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

come più volte messo in evidenza dall'interrogante la farsa intorno alla Società generale immobiliare-Sogene continua senza tregua, con assemblee degli azionisti rinviate di mese in mese, interi consigli di amministrazione che si dimettono appena eletti e banche di interesse nazionale, come il Banco di Roma, che rinunciano ad esercitare il loro diritto di voto;

la CONSOB ha già mostrato di avvertire la delicatezza della situazione, sospendendo tempestivamente il titolo dalle quotazioni di borsa –

come mai la stessa CONSOB, di fronte ad una situazione che diventa sempre più drammatica per i piccoli azionisti e per i dipendenti di questa società, non abbia ancora sentito la necessità di avvalersi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1974, n. 216, chiedendo chiarimenti agli amministratori della Società generale immobiliare-Sogene, pubblicizzando detti chiarimenti, o, in ultima analisi, compiendo un'ispezione presso detta società al fine di salvaguardare gli interessi dei risparmiatori e delle sue stesse maestranze. (4-00554)

RISPOSTA. — *Nel rispondere alle interrogazioni concernenti la situazione finanziaria e gestionale della SGI-Sogene, non può non richiamarsi quanto già comunicato all'interrogante in esito ad interrogazioni, di analogo contenuto, presentate nella IX legislatura.*

In tale circostanza si precisava che la Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, dispone di poteri di accertamento amministrativo che le consentono di richiedere alle aziende ed agli istituti di credito dati e informazioni, nonché di accedere

presso di essi per esaminare documenti ed acquisire elementi conoscitivi direttamente dai responsabili delle singole gestioni, al solo scopo di assumere conoscenze in ordine alla situazione delle aziende e degli istituti medesimi ed alla loro liquidità e solvibilità per la tutela di un ordinato svolgimento della funzione creditizia.

Anche l'attività ispettiva è, quindi, rivolta alla ricerca di giudizi globali su settori di attività e sul complesso della struttura operativa ed organizzativa dell'ente creditizio: in tale quadro, l'indagine sui singole fatti o atti è finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi senza che il principio di tipicità e di legalità, cui si informa l'esercizio dell'attività di vigilanza, consenta deviazioni dal rispetto dei suddetti criteri.

Le risultanze di tali accertamenti ispettivi sono per altro, come è noto, coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge bancaria.

Parimenti la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), in ordine alle questioni sollevate, ha comunicato che i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio delle sue attribuzioni debbono considerarsi tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, sub *articolo 1, undicesimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216.*

Per effetto dei vincoli di segretezza suindicati, non è dunque possibile fornire o diffondere notizie acquisite dall'organo di vigilanza bancaria e dalla CONSOB nell'esercizio delle funzioni d'istituto.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

TAMINO E RONCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – tenuto conto che nel mese di settembre sono transitati per lo scalo ferroviario di Mestre, provenienti da Novara e dirette in Austria 150 tonnellate di scorie radioattive trasportate dai seguenti carri ferroviari e nei seguenti giorni:

il 3 settembre 1987: 23874425 - 1717; 23874425 - 0644;

l'11 settembre 1987: 23874425 - 1659; 23874425 - 0057;

il 14-15 settembre 1987: 23874425 - 0768;

oltre ad un carro direttamente proveniente da Caorso con destinazione non identificata, scortato dalla polizia ferroviaria;

considerato che tale transito è avvenuto senza alcun coinvolgimento del personale ferroviario e che l'Ente ferrovie dello Stato è privo di qualsiasi strumento di intervento in casi di incidente ad un vagone che trasporta scorie radioattive –

come intenda intervenire per garantire il diritto all'informazione e alla sicurezza dei dipendenti e degli utenti dell'Ente ferrovie dello Stato. (4-01720)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato che i trasporti delle così dette scorie radioattive, prodotte dalla centrale nucleare di Caorso (Piacenza), inoltrate a mezzo ferrovia dal raccordo* intercontainer *di Novara Boschetto e destinate alla stazione austriaca di Seibersdord, hanno per oggetto rifiuti di tipo tecnologico, resine a scambio ionico, filtri di apparati di ventilazione contenenti al massimo per ogni imballaggio 50 mCi (l. 85 GBq) di contaminanti radioattivi e sono classificate come materie a debole attività specifica (LSA II) nel RID (regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose).*

La quantità dei trasporti in argomenti, effettuati nel corso del 1987, è la conseguenza dell'esigenza temporanea dell'ENEL di trasferire verso il centro specializzato austriaco le predette scorie radioattive per l'incenerimento ed il ricondizionamento delle stesse.

Il programma di trasferimento di dette scorie radioattive al centro austriaco di incenerimento è stato sottoposto al preventivo vaglio delle autorità competenti ed in particolare l'ENEA ha rilasciato il proprio benestare dopo aver verificato i parametri caratteristici della materia da trasportare ed attentamente valutato, mediante controlli ef-

fettuati presso la centrale di Caorso e lo scalo ferroviario di partenza, la rispondenza delle condizioni di imballaggio e degli aspetti di sicurezza relativi alle modalità di effettuazione dei trasporti.

Inoltre, l'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato ha accertato, con l'intervento del proprio esperto qualificato preposto alla sorveglianza dei trasporti di materie radioattive, la rigorosa osservanza della normativa RID per le spedizioni in argomento.

Per quanto concerne l'aspetto dell'informazione al personale delle ferrovie dello Stato, l'Ente delle ferrovie dello Stato sottolinea che a prescindere dalla irrilevanza del numero di trasporti di materiale radioattivo rispetto a quelli generalmente classificati come pericolosi dal RID e dall'allegato 7 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato, tali trasporti vengono organizzati dalle stazioni con la partecipazione del personale ferroviario, che è, pertanto, a piena conoscenza della natura delle spedizioni medesime.

Per quanto riguarda i trasporti oggetto dell'interrogazione, il capostazione di Novara Boschetto, avvalendosi anche della collaborazione del personale qualificato dell'istituto sperimentale, ha emanato, in data 22 luglio 1987, un apposito ordine di servizio con il quale sono state dettate precise disposizioni per garantire la sicurezza nella fase di stoccaggio e durante le operazioni di carico sui carri ferroviari.

In generale le informazioni sul trasporto di materie radioattive possono essere dedotte dal personale ferroviario dall'esame dei documenti che accompagnano i singoli trasporti (dichiarazione del mittente nella lettera di vettura, annotazioni sul foglio di scorta del carro), dalla comunicazione preventiva che viene fornita alle stazioni interessate circa la data di carico e di inoltro del trasporto di materie fissili, nonché dalle apposite etichette applicate sui carri che segnalano inequivocabilmente la natura della merce trasportata.

Anche per gli eventuali incidenti che dovessero presentarsi durante l'effettuazione dei trasporti, sono state emanate precise norme circa il comportamento da tenere da parte del personale delle ferrovie dello Stato ed il contenuto di tale normativa è stato ampiamente illustrato in appositi corsi di formazione professionale, tenuti dall'ente in collaborazione con l'ENEA, con il Ministero degli interni e con il Dipartimento della protezione civile.

Rileva, infine, l'Ente ferrovie dello Stato che le norme di sicurezza contemplate nell'allegato 7 alle condizioni e tariffe (livelli di irraggiamento massimo consentiti, imballaggi con requisiti di resistenza e schermatura proporzionati alle quantità e qualità delle materie radioattive da trasportare), nonché i cirteri operativi con cui vengono inoltrati i trasporti in questione sono tali da garantire pienamente la protezione fisica, nei confronti di radiazioni ionizzanti, sia del personale ferroviario sia dei viaggiatori.

In particolare, gli utenti delle ferrovie dello Stato non sono stati mai coinvolti in inconvenienti inerenti a tali spedizioni, avvenendo l'inoltro delle medesime o con treni merci, che nelle stazioni sono isolati ed attentamente sorvegliati, o con treni viaggiatori – limitatamente però ai colli espressi contenenti per lo più sostanze a debole radioattività ad uso terapeutico, in ambienti (bagagliai e carri merci) isolati dalle carrozze viaggiatori e situati dalle stesse a distanze in grado di garantire assoluta sicurezza.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che l'impresa Laltesi Escavatori SpA di Alseno (Piacenza) nel mese di aprile 1987 era in difficoltà economiche ed in procinto di chiedere l'ammissione all'amministrazione controllata e che la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Parma ha iscritto

ipoteca giudiziale sui beni immobili, seguita dalle iscrizioni ipotecarie di altre banche creditrici –:

se risulti:

che la Cassa di Risparmio di Piacenza si è attivata per costituire le proprie garanzie assieme alle altre banche a mezzo iscrizione ipotecaria depositando i ricorsi per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

che dopo il deposito nella Cancelleria del tribunale di Piacenza dei ricorsi per ottenere i decreti ingiuntivi, il membro del consiglio di amministrazione della Casa di Risparmio, ragioniere Albasi, che come professionista assiste la Laltesi, si sia attivato con il dottor Giuseppe Curallo, dirigente della Casa di Risparmio, affinché i predetti ricorsi venissero ritirati ottenendo tale risultato. In tal modo il Curallo ha perseguito un interesse privato in atti del suo ufficio pubblico facendosi portatore di un interesse meramente professionale in contrasto con quello dell'ente di appartenenza;

che l'opera dell'Albasi e del Curallo, aiutati dal professor Mario Milana, non ha sortito altro effetto se non quello di lasciare la banca amministrata e diretta dai primi due priva di ogni garanzia per il recupero dell'ingente credito;

che la Cassa di Risparmio di Piacenza ha iscritto ipoteca giungendo tra gli ultimi istituti di credito interessati: a causa del ritardo le iscrizioni ipotecarie ottenute sono prive di ogni contenuto economico.

Si chiede di sapere, quindi, quali iniziative ritengano di potere e di dovere assumere, nell'ambito delle proprie competenze potendosi ravvisare nei fatti esposti responsabilità di carattere amminstrativo e penale, nonché una gestione del credito inaccettabile, contraria agli interessi pubblici talché appare, in primo luogo, necessaria una ispezione della Banca d'Italia. (4-00059)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia ha comunicato che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza essa esplica nei confronti degli enti creditizi i propri interventi – finalizzati a verificare l'andamento delle situazioni aziendali sia sotto il profilo patrimoniale, di liquidità e di reddività, sia sotto quello organizzativo e di funzionalità degli organi – sulla base dei dati e delle notizie acquisibili nelle forme istituzionalmente previste. L'organo di vigilanza, infatti, dispone di poteri di accertamento amministrativo che gli consentono di richiedere alle aziende di credito dati e informazioni, nonché di accedere presso di esse per esaminare documenti e acquisire elementi conoscitivi direttamente dai responsabili delle singole gestioni. La scelta degli strumenti più idonei al caso è comunque rimessa all'autonomia della Banca d'Italia.*

La stessa banca ha inoltre precisato che detti interventi, in relazione alle delineate finalità, sono orientati alla ricerca di giudizi globali sulla situazione delle aziende di credito, in tale quadro l'indagine sui singoli atti o fatti è finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi, non essendo consentite, in forza del principio di tipicità e legalità, cui si informa l'esercizio dell'attività di vigilanza, deviazioni dal rispetto dei suddetti criteri.

L'organo di vigilanza fa infine rilevare che le valutazioni in materia di gestione di singole linee di credito sono rimesse dalla legge all'autonomia decisionale degli organi competenti delle aziende di credito, i quali stabiliscono quale sia la destinazione ottimale degli impieghi.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

TASSI E TRANTINO. — *Il Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – tenuto conto che sono in atto molteplici scambi commerciali tra l'Italia e l'URSS – se ritenga il Governo di consentire la ripresa di ogni rapporto commerciale tra l'Italia e il Sud-Africa, ora bloccato, in considerazione dello studio condotto dal professor Arnt Spandau, dell'*Ècole Supe-*

rieure de Commerce de Reims, in Francia, che ha confrontato il numero di minuti di lavoro che sono richiesti, per l'acquisto di alcuni prodotti, rispettivamente a un minatore negro sudafricano e a un minatore sovietico, da cui si deduce che il trattamento economico di un negro sudafricano è più favorevole rispetto al trattamento di un lavoratore sovietico. Per esempio per 1 kg di riso occorrono 12 minuti di lavoro per il sudafricano e 54 minuti per il sovietico; per 1 kg di zucchero rispettivamente 20 minuti e 58 minuti; per 1 kg di margarina rispettivamente 61 minuti e 111 minuti; per 12 uova rispettivamente 41 minuti; per un litro di latte rispettivamente 18 minuti e 22 minuti; per un kg di carne di maiale rispettivamente 87 minuti e 162 minuti; per 0,75 litri di vodka rispettivamente 250 minuti e 484 minuti; per una camicia rispettivamente 570 minuti e 615 minuti; per un televisore a colori rispettivamente 363 ore e 701 ore. Lo studio del professor Spandau, citato nell'annuario *Family protection Scoreboard*, edizione 1987, pubblicato a Costa Mesa in California, e dal *TPF Bureau* del Sud-Africa, dimostra che persino nell'acquisto della vodka i negri sudafricani stanno meglio dei russi.

(4-02920)

RISPOSTA. — *La tutela dei diritti dell'uomo costituisce uno dei capisaldi insostituibili della politica estera del nostro paese e un impegno a carattere universale solennemente sanzionato con l'adozione – or sono quarant'anni, cioè dal 1948 – della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.*

La politica estera portata avanti dal Governo conformemente agli indirizzi del Parlamento non ammette evidentemente di essere condizionata dalle risultanze di studi contingenti basati sul raffronto di dati numerici difficilmente comparabili.

*Nei rapporti con il Sud Africa non può certo prescindersi dallo sdegno che suscita, nell'insieme della comunità internazionale, il sistema dell'*apartheid, *fondato come è sulla discriminazione razziale, sulla violazione sistematica dei diritti dell'uomo e sul diniego alla popolazione nera delle libertà politiche fondamentali.*

*L'obiettivo che il Governo persegue – d'intesa con gli altri membri della Comunità europea e in armonia con gli orientamenti da tempo condivisi da tutti i membri delle Nazioni unite – è quello dello sradicamento dell'*apartheid *e dell'instaurazione, attraverso il dialogo tra il governo ed i legittimi rappresentanti della società sudafricana, di nuovi assetti istituzionali democratici, non razziali, che assicurino ad ogni cittadino – indipendentemente dall'origine etnica, dal colore, dal credo politico, o dalla religione – eguaglianza di diritti e pari opportunità di progresso economico e sociale.*

Purtroppo le notizie che provengono dal Sud Africa continuano ad essere allarmanti e ad insinuare dubbi circa la disponibilità di Pretoria ad imboccare la via del negoziato e del cambiamento. La detenzione indiscriminata di prigionieri politici e di un grande numero di minori senza processo, il mantenimento dello stato di emergenza, la ricorrente esecuzione di condanne a morte malgrado i pressanti appelli della comunità internazionale per atti di clemenza, l'intensificazione della repressione sono tutti elementi che suscitano emozione e sconcerto nell'opinione pubblica internazionale. Né si registrano effettive aperture di Pretoria in direzione di gesti distensivi da più parti sollecitati da tempo, a cominciare dal ripristino nella legalità di organizzazioni politiche messe al bando, dalla liberazione di Nelson Mandela e dagli altri prigionieri politici e dalla revoca dello stato di emergenza che – con il rispetto dei diritti dell'uomo – costituiscono altrettante ineludibili premesse per un dialogo democratico fra i rappresentanti delle varie comunità e l'avvio di efficaci riforme.

In questo quadro, le misure restrittive poste in essere nei confronti del Sud Africa dal nostro paese, di concerto con i partners *comunitari in sede di cooperazione politica europea, risultano essere in sintonia con le misure sanzionatorie varate anche dagli altri paesi occidentali. Attraverso provvedimenti quali* l'embargo *sul traffico di armi e sul petrolio, il divieto di ogni*

*nuova collaborazione nel settore nucleare, il bando di nuovi investimenti ed il blocco delle importazioni di ferro, acciaio ed oro monetato, si è inteso in primo luogo dare a Pretoria un segnale politico affinché si induca ad abolire l'iniquo sistema dell'*apartheid *ed avviare l'atteso dialogo in ordine alle riforme, evitando una spiralizzazione incontrollabile della violenza.*

A tali indirizzi politici l'Italia intende continuare ad ispirarsi, d'intesa con gli altri membri della Comunità europea, nella sincera convinzione di poter così favorire in Sud Africa, e nell'interesse ultimo della stessa popolazione bianca, un cambiamento pacifico, liberamente negoziato in un quadro esente da violenze, e di contribuire ad agevolare, al contempo, la eliminazione del più grave fattore di tensione in tutta l'Africa australe.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO